

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO

Servizio di Sanità Animale

DISTRETTO DI MODICANUMERO DI PROT. 6018 DEL 14-10-11

COMUNE DI SCICLÌ

ORDINANZA MUNICIPALE N. 291 DEL 17-10-11**IL SINDACO**

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa dalla quale risulta che nell'Allevamento sito in Contrada Passo Salina, tenere di Scicli, cod. az. 011RG164si sono verificati casi di TUBERCOLOSI BOVINA negli animali di cui è proprietario/detentore il Sig. Occhipinti Carmelo, nato a Scicli il 08/05/1966, residente a Scicli in Via Damasco n 4;

Visto l'esito degli accertamenti diagnostici del 06/10/2011 su n. 19 animali, di cui n. 1 risultato infetto;

Visto il T.U. delle I.L.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 592 del 15.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Visto il D.A. n. 6395 del 13/10/05 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica dei bovini facenti parte degli allevamenti infetti

Vista l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Visto il DPR 317/96

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina

Visto il Reg. CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

Visto il Reg. CE 1774 del 3/10/02, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Vista la Legge 833/78;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

ORDINA

Al Sig. Occhipinti Carmelo, generalizzato in premessa, di adempiere e rispettare quanto segue:

1) i bovini riscontrati infetti di tubercolosi bovina presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 relativo alla prova del 06/10/2011, nonché alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;

2) i bovini infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale;

3) tutti i bovini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietato qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione da rilasciare a cura del Servizio Veterinario ai sensi del D.P.R. 320/54;

4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e dal Reg. Cee 1760/00, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di Modica; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione;

5) la disinfezione di locali e attrezzature;

6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;

7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti o comunque non destinati al consumo umano ai sensi del regolamento del Reg. CE 1774/02;

8) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso, parimenti dicasi per i liquami di raccolta;

9) il divieto della monta naturale;

10) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o dubbi;

11) il latte degli animali che non presentano una reazione positiva alla tubercolosi può essere utilizzato previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa a condizione che: a) sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni b) sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzatura idonea al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;

12) la rimozione dall'allevamento del latte di animali sani in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, è utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle autorità competenti. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

13) i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste all'allegato 1 del D.M.592/95 al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;

14) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;

15) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi rilasciato in data 01/10/2010, è sospeso;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. Occhipinti Carmelo come da istruzioni scritte, impartite in data 10/10/2011 dal Servizio Veterinario, in base all'art. 9 del D.P.R. 320/54;

La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell'allevamento hanno presentato esito negativo a due prove a distanza di sei settimane; la prima delle quali eseguita dopo sei settimane dall'abbattimento degli ultimi capi infetti;

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dot. PASQUALE CAZZAMO
IL VETERINARIO RESPONSABILE
DI SANTA ANGIOLA



IL SINDACO
Giovanni Venticiquattro